



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.M. DEVILLA"

Istituto Tecnico Geometri "G.M. Devilla" - Istituto Tecnico Commerciale "Dessi-La Marmora"
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali "Giovanni XXIII"

Via Donizetti 1 - 07100 Sassari, Tel 0792592016 - Fax 079 2590680, C.F. 92141440906 - C.M. SSIS02900R

✉ ssis02900r@pec.istruzione.it - ✉ ssis02900r@istruzione.it - 🌐 <http://www.itgdevilla.gov.it>

REGOLAMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

La legge n. 170 del 8/10/10 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1).

In data 12/07/11 è stato emanato il DM n.5669, attuativo della legge 170 e con esso le LINEE GUIDA NAZIONALI, per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Le finalità che la legge intende perseguire riguardano:

- la garanzia del diritto all'istruzione e l'assicurazione delle pari opportunità di sviluppo;
- la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto;
- la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione;
- l'adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti.

La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art.5); gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell'uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico. Tali azioni didattiche ed educative saranno, inoltre, inquadrate nelle attività generali previste nel PAI nell'ottica di inclusività di tutti gli studenti.

Art.1 – Competenze del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

Tale azione si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di riferimento.

Sulla base dell'autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente scolastico potrà valutare l'opportunità di assegnare docenti curricolari con competenza nei DSA in classi ove sono presenti alunni con tale tipologia di disturbi.

In particolare, il Dirigente scolastico

- a) garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
- b) stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente:
 - attiva interventi preventivi;
 - trasmette alla famiglia apposita comunicazione;
 - riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il gruppo docente;
- c) promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- d) promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti);
- e) definisce, su proposta del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) d'Istituto, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA e ne coordina l'elaborazione e le modalità di revisione;
- f) gestisce le risorse umane e strumentali;
- g) promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie degli studenti con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento dell'impegno dei docenti (come specificato al paragrafo 6.5 Linee guida DSA);
- h) attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.

Per la realizzazione degli obiettivi previsti e programmati, il Dirigente scolastico si avvarrà della collaborazione del docente referente d'Istituto per i DSA con compiti di informazione, consulenza e coordinamento.

Art.2 – Competenze del Referente d'Istituto per i DSA

Le funzioni del referente sono, in sintesi, riferibili all'ambito della sensibilizzazione ed approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente d'Istituto per i DSA, che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sui DSA, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, è punto di riferimento per i docenti della scuola e per le famiglie relativamente alle problematiche legate all'integrazione degli studenti con DSA. Avrà cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di "delega" né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la "presa in carico" dello studente con DSA da parte degli insegnanti di classe.

In particolare, assume le seguenti funzioni:

- a) segue l'orientamento e l'accoglienza dello studente e della sua famiglia, per spiegare l'approccio dell'Istituto ai DSA;
- b) fornisce informazioni sulle disposizioni normative vigenti e sulle problematiche relative all'integrazione degli studenti con DSA;
- c) fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- d) fornisce indicazioni ai Consigli di classe (tramite la figura del coordinatore) per la stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP), per i monitoraggi periodici e per l'adozione di criteri valutativi adeguati;

- e) collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con studenti con DSA;
- f) funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- g) cura, in collaborazione con l'Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie;
- h) informa eventuali docenti di nuova nomina in servizio nelle classi con studenti con DSA;
- i) relaziona in sede di GLI d'Istituto sull'attività didattica svolta per gli studenti con DSA e segnala qualsiasi problema emergente rispetto all'integrazione scolastica di tali studenti.
- l) cura il proprio aggiornamento;
- m) promuove azioni di formazione-aggiornamento presso il Collegio dei Docenti.

Art. 3 – Competenze del coordinatore del Consiglio di classe

Il coordinatore è, nello specifico, la figura di raccordo tra i docenti del Consiglio di classe e il referente per i DSA e la famiglia dello studente con DSA. Nel rispetto delle procedure previste dalla normativa, ha il compito di sostenere, coordinare e monitorare l'attività del Consiglio di classe anche attraverso il supporto del referente per i DSA.

In particolare, assume le seguenti funzioni:

- a) informa i componenti del Consiglio di classe sulle problematiche relative allo studente con DSA, condividendo la documentazione con il referente per i DSA;
- b) cura gli atti per la definizione del PDP;
- c) entro le date stabilite, raccoglie le schede di "Osservazione" e "Misure di supporto per studenti con DSA" utili alla definizione del PDP;
- d) entro le date stabilite, predispone il PDP, sulle base delle indicazioni dei docenti, utilizzando il modello in adozione nella scuola;
- e) cura la stesura finale del PDP;
- f) riferisce al referente per i DSA circa l'attività svolta per gli studenti con DSA e su qualsiasi problema emergente rispetto all'inclusione scolastica degli stessi.

Art. 4 – Competenze dei Consigli di classe

I Consigli di classe, per quanto concerne gli studenti con DSA, devono:

- a) essere informati sulle problematiche relative allo studente con DSA per quanto è necessario all'espletamento dell'attività didattica;
- b) essere informati delle procedure previste dalla normativa;
- c) discutere sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e sulle modalità di verifica e valutazione al fine di realizzare per lo studente un intervento didattico coerente e condiviso;
- d) procedere alla definizione ed alla stesura del PDP entro le date stabilite, utilizzando il modello in adozione nella scuola;
- e) procedere, entro le date stabilite, alla definizione del PDP;
- f) presentare il PDP alla famiglia per la condivisione delle misure didattiche ed educative in esso previste;
- g) effettuare la verifica del PDP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere rinforzi adeguati alle difficoltà riscontrate;
- h) per gli studenti che dovranno sostenere l'esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di II grado, i Consigli di classe dovranno riportare nel Documento del 15 maggio le indicazioni relative a tutti gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati nel corso dell'anno (con la possibilità di usarli in sede d'esame), indicando modalità, tempi e sistemi valutativi.

Art. 5 – Competenze dei singoli docenti

I singoli docenti che hanno come alunni ragazzi con DSA, oltre a quanto descritto nell'art. 4, devono:

- a) seguire per lo studente con DSA le indicazioni presenti nel PDP riguardo agli strumenti compensativi, alle misure dispensative e alle modalità di verifica e valutazione;
- b) effettuare il monitoraggio delle verifiche e valutazioni dello studente con DSA, al fine di avere un'indicazione continua, globale e analitica, circa il modo in cui lo studente procede nell'itinerario di apprendimento.
- c) segnalare al Coordinatore di classe e al Referente d'Istituto qualsiasi problema inerente l'attività didattica che coinvolga gli studenti con DSA.

Art. 6 – Competenze della famiglia

La famiglia dello studente con DSA:

- a) consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- b) condivide le linee elaborate nel PDP e formalizza con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- c) sostiene la motivazione e l'impegno dello studente nel lavoro scolastico e nel lavoro a casa;
- d) verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- e) verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;
- f) incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- g) considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

Approvato dal GLI di Istituto in data _____

Delibera del Collegio dei Docenti con delibera N. ____ del _____

Delibera del Consiglio di Istituto con delibera N. ____ del _____

Affisso all'Albo in data _____ prot. N. _____